

COMUNE DI LUISAGO

STATUTO

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n.
24/2000 del 23.06.2000 e n. 37/2000 dell'08.09.2000

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Comune di Luisago)

1. Il Comune di Luisago è ente locale autonomo di governo e di amministrazione; rappresenta la propria comunità di cui cura gli interessi e promuove lo sviluppo.
2. Storicamente ed economicamente è legato alla città di Como nella cui Provincia, e, quindi, per aggregazione, nella Regione Lombardia, riconosce il naturale inserimento.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie o ad esso attribuite o delegate da leggi dello Stato e della regione, che esercita nel rispetto della costituzione, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.
4. Il Comune garantisce la partecipazione democratica dei cittadini alla realizzazione della politica comunale nei modi previsti dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 2 (Il territorio, la sede, lo stemma)

1. Il Comune di Luisago nasce storicamente il 17 aprile 1649, allorché, dopo aver seguito nel corso dei secoli le vicende storiche di Fino Mornasco, si separò da esso per erigersi in Comune autonomo.
2. Ha una superficie di kmq. 2,15 ed è costituito dal territorio del capoluogo e della frazione di Portichetto; confina con i comuni di Grandate - Casnate con Bernate - Fino Mornasco - Cassina Rizzardi e Villa Guardia.
3. Il Comune si fregia di un gonfalone e di uno stemma civico “di azzurro, al leone d’argento, attraversante con la parte superiore del corpo la sbarra, abbassata e diminuita, di rosso, accompagnato nel cantone destro del capo dal sole di rosso, munito di otto raggi acuti alternati da otto raggi ondegianti, d’oro. Ornamenti esteriori da Comune”.
4. Il gonfalone può essere esibito nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze accompagnato dal sindaco o da suo delegato.
5. E’ fatto divieto di riprodurre lo stemma del Comune per fini non istituzionali, salvo esplicita autorizzazione del sindaco per motivi di interesse generale.

Art. 3 **(Finalità e funzioni)**

1. Il Comune ispira la propria azione ai principi di libertà, eguaglianza, solidarietà e giustizia sanciti dalla Costituzione.
2. Nell’ambito delle proprie competenze il Comune:
 - a) opera per assicurare a tutti i cittadini, anche avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato, i servizi sociali fondamentali per il pieno sviluppo della persona, con particolare riguardo ai giovani, agli anziani ed alle persone in difficoltà e per consentire alla famiglia, nello spirito del dettato costituzionale, un’effettiva e completa possibilità di espressione e realizzazione; tutela il diritto alla vita dell’individuo fin dal momento del suo concepimento;
 - b) promuove e attua un ordinato assetto del territorio, degli insediamenti e delle infrastrutture sociali per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - c) opera per conservare e valorizzare il patrimonio naturale, storico, artistico e ambientale;
 - d) opera per assicurare a tutti i cittadini il diritto al lavoro, promuovendo la funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata e sostiene lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione;
 - e) valorizza e promuove le attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
 - f) rispetta e tutela le diversità etniche, linguistiche, culturali, politiche e religiose, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
3. Il Comune realizza le proprie finalità con il metodo e gli strumenti della programmazione, cooperando con la regione, la provincia e gli altri enti secondo principi di complementarietà

e sussidiarietà fra le diverse sfere di autonomia.

Titolo II ORGANI DEL COMUNE

Capo I - Il consiglio comunale

Art. 4 (Funzioni)

1. Il consiglio comunale è l'organo di programmazione, indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'attività comunale.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Esercita le proprie funzioni adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge.
4. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e degli strumenti necessari ad esercitarla.

Art. 5
(Regolamento interno)

1. Il consiglio comunale approva a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune il proprio regolamento di organizzazione interna e di funzionamento.
2. Le modifiche del regolamento sono adottate con la maggioranza indicata nel comma 1.

Art. 6
(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento interno.
2. Ogni gruppo nomina il proprio presidente.
3. I presidenti dei gruppi consiliari costituiscono la conferenza di capigruppo, le cui attribuzioni e modalità di funzionamento sono disciplinate dal regolamento interno del consiglio.

Art. 7
(Commissioni consiliari)

1. Per favorire il miglior esercizio delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, il consiglio comunale può istituire, al proprio interno, con criterio proporzionale, commissioni permanenti, di controllo e di garanzia.
2. Possono anche essere costituite commissioni di cui facciano parte cittadini non consiglieri comunali nei casi e secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.
3. Le commissioni possono ammettere a partecipare ai propri lavori, su invito o su richiesta, il sindaco, gli assessori, i funzionari, i rappresentanti di organismi associativi, di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici oggetti.
4. Il consiglio comunale può disporre inchieste su materie che comunque interessino il Comune, anche attraverso l'istituzione di apposite commissioni, quando ne sia presentata motivata richiesta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
5. Ferma restando l'attribuzione della presidenza delle commissioni di garanzia e di controllo alle opposizioni, l'istituzione, la composizione, le attribuzioni, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori sono stabilite dal regolamento interno del consiglio comunale.

Capo II – I consiglieri comunali

Art. 8 (Il consigliere comunale)

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera comunità senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni, salvo i casi di responsabilità civile, penale ed amministrativa, espressamente previsti dalla legge.
2. La condizione giuridica dei consiglieri è disciplinata dalla legge e dai regolamenti.

Art. 9 (Il consigliere anziano)

1. E' consigliere anziano colui che, con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri comunali, ha riportato la maggior cifra individuale ottenuta addizionando ai voti di lista i voti di preferenza e, a parità di voti, il più anziano di età.

Art. 10 (Diritti e doveri dei consiglieri comunali)

1. I consiglieri comunali hanno il potere di iniziativa, anche sotto forma di emendamento, su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio e potere di interrogazione e di mozione.
2. L'esercizio del potere di iniziativa dei consiglieri non può pregiudicare la necessità di previa istruttoria con i prescritti parere tecnici e contabili.
3. I consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle aziende, delle istituzioni e degli enti da esso dipendenti o controllati, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato e di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa.
4. Hanno altresì diritto di ottenere, da parte del sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'esame del consiglio.
5. L'esercizio di tali diritti è disciplinato da apposito regolamento.
6. I consiglieri devono partecipare alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni. Hanno l'obbligo di segreto, nei casi specificamente stabiliti.
7. Ciascun consigliere deve eleggere un domicilio nel territorio comunale.
8. Per assicurare la massima trasparenza, i consiglieri devono presentare una dichiarazione della propria situazione patrimoniale secondo le modalità stabilite dal regolamento.

9. Il Comune, nella tutela di propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri comunali, agli assessori ed al sindaco che siano sottoposti, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, a procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'ente ed il procedimento non si sia concluso con un accertamento di responsabilità.

Art. 11 (Cessazione dalla carica e surrogazione)

1. I consiglieri comunali cessano anticipatamente dalla carica per dimissioni, decadenza e morte.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al presidente del consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. I consiglieri decadono quando si verificano le cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.
4. I consiglieri decadono, altresì, in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del consiglio comunale.
5. La decadenza è deliberata dal consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, previa contestazione all'interessato a cura del presidente del consiglio. Il consigliere ha dieci giorni di tempo, dalla data di notifica della contestazione, per presentare osservazioni o controdeduzioni. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza di cui al termine precedente, il consiglio delibera in merito a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non computandosi tra gli stessi il sindaco. Contro la deliberazione adottata dal consiglio comunale è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
6. Alla surrogazione dei consiglieri cessati anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo provvede il consiglio comunale entro dieci giorni dal verificarsi della vacanza e prima della trattazione di qualsiasi altro argomento.

Capo III - Il sindaco

Art. 12 (Natura e funzioni)

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio comunale e la giunta; sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti.
2. Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinate dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti; sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.
4. Il sindaco può delegare, secondo quanto stabilito dalle leggi, le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori.

Art. 13
(Attribuzioni del sindaco)

1. Oltre alle competenze assegnategli dalla legge, il sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dal presente statuto;
 - d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
 - e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e, con le modalità stabilite dal regolamento, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
 - g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce incarichi di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;
 - h) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - i) promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;
 - l) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede secondo quanto previsto dal regolamento;
 - m) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti nei limiti previsti dalle leggi;
 - n) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
 - o) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 14
(Vicesindaco)

1. Vicesindaco è l'assessore che riceve dal sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento, con esclusione di quelle che presuppongono lo status di Consigliere Comunale.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del sindaco e del vicesindaco,

esercitano le funzioni sostitutive secondo l'anzianità di età, con esclusione di quelle che presuppongono lo status di Consigliere Comunale.

Capo IV - La giunta comunale

Art. 15 (Composizione)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede e da un numero massimo di quattro assessori.
2. Tra gli assessori, uno può essere eventualmente scelto tra i cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Le cause di incompatibilità e di decadenza, la posizione e lo stato giuridico degli assessori sono disciplinati dalla legge.

Art. 16 (Gli assessori)

1. Nell'ambito del numero massimo di cui all'articolo precedente, il sindaco nomina i componenti della giunta comunale, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezioni.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio comunale e deve sostituire entro quindici giorni gli assessori dimissionari.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore o nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore, il sindaco dispone per sé o per un altro assessore, l'assunzione temporanea delle funzioni.

Art. 17 (Funzionamento della giunta)

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni anche tenendo conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla giunta stessa.
3. Le sedute della giunta sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 18 (Attribuzioni della giunta)

1. La giunta impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza; dà attuazione agli indirizzi generali del consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario e dei responsabili dei servizi.
3. In particolare la giunta nell'esercizio delle attribuzioni di cui ai commi precedenti:
 - a) propone al consiglio comunale i regolamenti;
 - b) approva i progetti e i programmi esecutivi di atti fondamentali approvati dal consiglio comunale;
 - c) svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organismi di partecipazione;
 - d) propone al consiglio i criteri per l'applicazione delle aliquote e/o delle tariffe relative a tributi o per la fruizione di servizi pubblici a domanda individuale;
 - e) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;
 - f) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - g) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - h) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - i) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - j) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
 - k) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
 - l) determina, sentito l'organo di revisione, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, secondo i principi stabiliti dal consiglio;
 - m) approva il piano esecutivo di gestione;
 - n) assume mutui espressamente previsti in atti fondamentali del consiglio comunale;
 - o) autorizza la resistenza in giudizio.
4. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività con apposita relazione in occasione dell'approvazione del conto consuntivo.

Titolo III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - Associazionismo e partecipazione

Art. 19

(Partecipazione)

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

Art. 20

(Associazionismo)

1. Il Comune riconosce, promuove e valorizza le forme associative e di cooperazione presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine la giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione l'associazione deve depositare copia dello statuto e comunicare la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Il Comune può promuovere e istituire una consulta delle associazioni quale strumento organico di collegamento tra il Comune e le associazioni.

Art. 21

(Diritti delle associazioni)

1. Ogni associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione comunale e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative del Comune nel settore in cui essa opera.
2. L'esercizio di tale diritto è comunque subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela del trattamento dei dati personali.

Art. 22
(Incentivazioni)

1. Il Comune può erogare alle associazioni registrate a norma del precedente articolo 20 contributi economici finalizzati al perseguimento dei fini delle associazioni stesse.
2. Il Comune può, altresì, mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi, secondo le modalità stabilite in apposito regolamento, garantendo a tutte le associazioni pari opportunità.
3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale.
4. Il regolamento disciplina le modalità della collaborazione e l'eventuale erogazione di contributi.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in danaro o in natura dal Comune devono presentare, al termine di ogni anno, rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 23
(Volontariato)

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 24
(Organismi di partecipazione)

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini.
2. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
3. Il Comune, per la gestione di particolari servizi, può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando:
 - a) finalità da perseguire;
 - b) requisiti per l'adesione;
 - c) composizione degli organismi di direzione;
 - d) modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
4. Gli organismi previsti nel comma precedente, e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla

richiesta.

Capo II - Interventi sul procedimento amministrativo

Art. 25 (Istanze - petizioni – proposte)

1. I cittadini e le associazioni possono rivolgere agli organi del Comune istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa ovvero petizioni per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. I cittadini e le associazioni possono altresì formulare proposte per l'adozione di atti amministrativi.
3. I predetti atti devono essere indirizzati, per iscritto e sottoscritti, al sindaco il quale, in forma autonoma o avvalendosi degli organi ritenuti competenti, provvederà a dare risposta entro trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'atto stesso.
4. Le procedure per la presentazione delle istanze, petizioni e proposte, le modalità di esame e di risposta saranno disciplinati da apposito regolamento.

Art. 26 (Referendum)

1. Il Comune riconosce nel referendum l'istituto di collegamento organico tra la comunità locale e i suoi organi elettivi al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa e ne favorisce l'esercizio nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di bilancio, tributi locali e tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie in ordine alle quali il consiglio comunale deve esprimersi entro termini perentori, incompatibili con quelli previsti per lo svolgimento della consultazione referendaria;
 - d) su questioni concernenti persone;
 - e) su atti o provvedimenti di tutela delle minoranze;
 - f) su argomenti in merito ai quali siano stati adottati atti vincolanti il Comune verso terzi e comportanti rilevanti effetti di natura patrimoniale o che incidano sulla sfera di diritti soggettivi;
 - g) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Il referendum è indetto su iniziativa del consiglio comunale con deliberazione approvata

a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune o, qualora vi sia richiesta, da parte di un quarto degli aventi diritto al voto, quali risultino dall'ultima revisione dinamica delle liste elettorali.

4. Il consiglio comunale stabilisce in apposito regolamento i requisiti di ammissibilità, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 27 **(Effetti del referendum)**

1. Dalla data di indizione o di dichiarazione di ammissibilità del referendum, il consiglio e la giunta comunale sospendono ogni determinazione sulle materie oggetto della consultazione, salva la sopravvenienza di motivi contingibili ed urgenti.

2. Il sindaco proclama il risultato del referendum.

3. Il risultato del referendum è valido se vi ha partecipato il cinquanta per cento più uno degli elettori aventi diritto e se il quesito ha ottenuto la metà più uno dei voti validi.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, il consiglio comunale delibera i relativi e conseguenti atti.

5. Salvo il caso di referendum abrogativo, il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguata motivazione, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

6. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum consultivo sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio e la giunta comunale non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 28 **(Procedimento amministrativo)**

1. Il Comune, nel procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive, o interessi diffusi di cittadini singoli o associati, è tenuto a dare comunicazione di inizio del procedimento stesso.

2. La partecipazione degli interessati si esplica attraverso la visione degli atti inerenti e la presentazione di memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.

3. Il procedimento amministrativo è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 29
(Diritto di accesso e informazione)

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa, è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche collettive o di interessi collettivi, l'informazione e il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune, degli enti e delle aziende dipendenti.
2. L'esercizio di tale diritto è disciplinato da apposito regolamento.
3. Il Comune informa i cittadini sui servizi espletati dall'amministrazione comunale con idonee e tempestive forme di pubblicità, per indicare la natura delle prestazioni erogate e le modalità con cui si possono ottenere o richiedere le prestazioni.

Capo III - Il difensore civico

Art. 30
(Nomina)

1. Ove le condizioni, collegate agli interessi generali della popolazione, lo richiedano, il consiglio comunale nomina, a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, il difensore civico.
2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
3. Il difensore civico resta in carica tre anni, può essere rieletto una sola volta ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
4. Il difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco, con la seguente formula: *"giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene"*.
5. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione la cui misura è determinata dal consiglio comunale contestualmente alla nomina.

Art. 31
(Requisiti per la nomina)

1. Il difensore civico è nominato tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa, comprovata dal possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollente.
2. Non può essere nominato difensore civico:
 - a) chi versa nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità con la carica di consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
 - c) i ministri di culto;
 - d) gli amministratori e dipendenti di enti, istituti, consorzi ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti od imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
 - e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
 - f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti od affini fino al quarto grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune;
 - g) chi si è presentato alle elezioni comunali nei dieci anni precedenti.

Art. 32 **(Decadenza)**

1. Il difensore civico decade dall'ufficio qualora sopravvenga una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità di cui al precedente articolo o nel caso in cui tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non computandosi tra gli stessi il sindaco.
3. Il difensore civico può essere revocato dall'ufficio per gravi motivi con deliberazione motivata del consiglio comunale adottata con la maggioranza di cui al precedente comma 2.
4. Per la pronuncia di decadenza o per la revoca, si applicano le procedure di cui all'art. 11 comma 5 del presente statuto.

Art. 33
(Attribuzioni)

1. Il difensore civico, a richiesta di singoli cittadini, di enti pubblici o privati o di associazioni, assicura il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti.
2. Il difensore civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni simili a quelle per le quali è stato richiesto il suo intervento, ovvero abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o ritardi.
3. I consiglieri comunali, nell'esercizio delle proprie funzioni, non possono rivolgere richieste di intervento al difensore civico.
4. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata, previa intesa con il segretario comunale.
5. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico, è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
6. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

Art. 34
(Rapporti con il consiglio comunale)

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate, formulando i suggerimenti ritenuti più opportuni per eliminarli.
2. Nella relazione di cui al precedente comma, il difensore civico può formulare proposte volte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione viene discussa dal consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.
4. In presenza di casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, relazionare il consiglio comunale.

Art. 35
(Difensore civico in convenzione con altri enti)

1. L'ufficio del difensore civico può essere istituito in forma convenzionata con altri enti locali.
2. In tal caso i requisiti e le modalità per la nomina, le attribuzioni, le cause di decadenza saranno disciplinate dal patto convenzionale che dovrà essere deliberato con la stessa maggioranza e le stesse modalità previste per l'approvazione dello Statuto.
3. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del difensore civico e l'indennità da corrispondere.

Titolo IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

Capo I - Uffici e personale

Art. 36 (Principi e criteri)

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità, di semplicità delle procedure e di decentramento.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione, i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 37 (Principi strutturali ed organizzativi)

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità, strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro, e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 38 (Organizzazione degli uffici e del personale)

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al segretario comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

Art. 39

(Regolamento degli uffici e dei servizi)

1. Con il regolamento di organizzazione il Comune stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il segretario e gli organi amministrativi.
2. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 40

(Il segretario comunale)

1. Il segretario comunale sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.
2. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
3. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; formula, su richiesta, pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, al sindaco, alla giunta, agli assessori, e ai singoli consiglieri.
4. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni soggette a controllo eventuale dell'organo regionale di controllo o del difensore civico; presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum; riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio; autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto dal regolamento o conferitagli dal sindaco.

Art. 41
(I responsabili degli uffici e dei servizi)

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario comunale e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal sindaco e dalla giunta.

Art. 42
(Collaborazioni esterne)

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Capo II - Servizi pubblici locali

Art. 43
(Gestione dei servizi pubblici)

1. Nell'ambito delle proprie competenze il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge, scegliendo, di volta in volta, quella più opportuna in relazione alle dimensioni ed alla rilevanza tecnica, sociale ed economica del singolo servizio.
2. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 44
(Azienda speciale)

1. Per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può

costituire aziende speciali.

2. L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è retta da un proprio statuto approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. La deliberazione con la quale viene costituita un'azienda speciale, da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, deve contenere, oltre alle valutazioni economico-finanziarie prescritte dalla legge, la specificazione del capitale conferito, dei mezzi di finanziamento e del personale dipendente del Comune che viene trasferito all'azienda medesima.

Art. 45 (Organi dell'azienda speciale)

1. Sono organi dell'azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

2. Lo statuto dell'azienda stabilisce il numero dei consiglieri di amministrazione,

3. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco tra persone che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e una particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

4. Il presidente ed il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale vengono nominati per il periodo corrispondente al mandato del consiglio comunale e restano in carica fino alla nomina dei successori.

5. Prima della nomina del presidente e dei consiglieri di amministrazione, il consiglio comunale delibera, su proposta della giunta, gli indirizzi e gli obiettivi generali che l'azienda deve perseguire.

6. All'atto dell'accettazione della nomina, il presidente ed i consiglieri di amministrazione, s'impegnano a perseguire gli obiettivi ed a uniformarsi agli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

7. In caso di grave irregolarità della gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dal consiglio comunale, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'azienda, un terzo dei consiglieri comunali può presentare una proposta motivata, da approvarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per la revoca degli amministratori aziendali.

8. Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale, viene nominato dal consiglio di amministrazione secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'azienda, che disciplina altresì le ipotesi di revoca.

Art. 46 (Istituzione)

1. Per l'esercizio di servizi sociali privi di rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire una o più istituzioni.
2. La deliberazione con la quale viene costituita un'istituzione, da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, deve specificare l'ambito di attività dell'istituzione ed individuare i mezzi finanziari ed il personale da assegnare all'istituzione medesima.
3. Ogni istituzione è dotata di autonomia gestionale ed ha la capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento dell'attività assegnata, nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti comunali e degli indirizzi fissati dal consiglio comunale.
4. Ciascun'istituzione ha un proprio regolamento, approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il quale disciplina, in conformità al presente statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e di quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione medesima.
5. Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale delle stesse anche attraverso forme di contabilità economica.
6. Le istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e dalle risorse eventualmente messe a disposizione dal Comune e da terzi.
7. La disciplina dello stato giuridico ed economico del personale assegnato alle istituzioni è la stessa del personale comunale.

Art. 47
(Organi delle istituzioni)

1. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. Il regolamento dell'istituzione stabilisce il numero dei consiglieri di amministrazione.
2. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco tra persone che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e una particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti o per attività svolte presso enti o associazioni operanti nel settore dei servizi sociali.
3. Il presidente ed il consiglio di amministrazione dell'istituzione vengono nominati per il periodo corrispondente al mandato del consiglio comunale e restano in carica fino alla nomina dei successori.
4. Il consiglio di amministrazione dà attuazione agli indirizzi del consiglio comunale e alle direttive assunte dagli organismi comunali, deliberando sugli oggetti che non rientrino nelle competenze del direttore.
5. Il presidente rappresenta l'istituzione nei rapporti con il Comune e con i terzi; convoca e presiede il consiglio di amministrazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento; sovrintende al corretto funzionamento dell'istituzione, vigilando sul rispetto del regolamento, degli indirizzi del consiglio comunale e delle direttive degli organismi del Comune.

6. Valgono per il presidente ed i consiglieri di amministrazione delle istituzioni le disposizioni di cui al precedente articolo 45, commi 5, 6 e 7.

7. Il direttore, cui compete la responsabilità gestionale, viene nominato dal consiglio di amministrazione secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'istituzione che disciplina altresì le ipotesi di revoca.

Art. 48 (Società a partecipazione comunale)

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni e a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni sono approvati dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private o per uffici pubblici ricoperti.

4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

5. Gli amministratori nominati in rappresentanza del Comune sono vincolati, nell'esercizio del loro mandato, all'osservanza degli indirizzi impartiti dal consiglio comunale e delle direttive stabilite dal sindaco.

8. Sono tenuti a presentare annualmente al sindaco, che la trasmette al consiglio comunale, una relazione informativa sui programmi della società e sulla loro attuazione e ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, commi 5, 6 e 7.

Art. 49 (Vigilanza e controlli)

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti, o dagli statuti, che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La giunta riferisce, annualmente, al consiglio comunale, in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dagli enti, istituti, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società ed azienda, e degli obiettivi raggiunti.

Titolo V
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 50
(Norme generali)

1. Nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è anche titolare di potestà impositiva autonoma propria, nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.
3. L'ordinamento della finanza locale e quello finanziario e contabile del Comune sono disciplinati dalla legge e dal regolamento.

Art. 51
(Patrimonio comunale)

1. Gli uffici curano la tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune che viene sottoposto a aggiornamento annuale.
2. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, nonché della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono responsabili il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio finanziario e il responsabile della struttura organizzativa cui fa capo il relativo servizio.
3. Fatte salve le disposizioni di legge, i beni demaniali del Comune possono essere concessi in uso a terzi con le modalità stabilite dal consiglio comunale; i beni patrimoniali sono, di regola, dati in uso a titolo oneroso.

Art. 52
(Tesoreria comunale)

1. Il Comune dispone di un servizio di tesoreria per:
 - a) la riscossione delle entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico, nonché dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) il pagamento delle spese ordinate con mandati di pagamento nei limiti di stanziamento di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei

mutui e dei contributi previdenziali.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento comunale di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 53
(Organo di revisione)

1. Il consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore dei conti collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto.
3. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente; dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza. Cessa altresì dall'incarico nei casi previsti dalla legge.

Titolo VI
FORME DI COOPERAZIONE

Art. 54
(Gestione associata dei servizi e delle funzioni)

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provincia, per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste per legge, in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Art. 55
(Convenzioni)

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro apporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 56
(ConSORZI)

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 57
(Unione di comuni)

1. Ove ne sussistano le condizioni il consiglio comunale può costituire nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione di comuni, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 58
(Accordi di programma)

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che necessitano, per la loro completa realizzazione, del coordinamento e dell'integrazione di più soggetti pubblici, il Comune promuove o aderisce ad accordi di programma.

2. Il sindaco definisce e stipula l'accordo di programma con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e dello statuto.

Titolo VII
ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 59

(Potestà regolamentare)

1. Lo statuto e la legge disciplinano la potestà regolamentare del Comune.

Art. 60

(Adozione dei regolamenti)

1. I regolamenti, predisposti anche con il contributo di organismi di partecipazione, sono deliberati dal consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. Se tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro trenta giorni ed il regolamento è approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri votanti.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle modifiche regolamentari.

Art. 61

(Entrata in vigore dei regolamenti)

1. Dopo il controllo dell'organo regionale, la deliberazione di adozione del regolamento viene affissa per ulteriori quindici giorni all'albo pretorio del Comune.
2. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del periodo di seconda pubblicazione, salvo diverse disposizioni di legge.
3. Quando la legge prescrive l'obbligo della preventiva omologazione, l'entrata in vigore del regolamento è subordinata al relativo provvedimento omologativo.

**TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 62

(Modifiche e abrogazione dello statuto)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con le procedure e con la maggioranza previste dalla legge per l'adozione.

2. La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dallo schema di un nuovo statuto sostitutivo di quello in vigore.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Sino all'entrata in vigore del nuovo statuto o delle norme modificate continuano ad applicarsi le norme dello statuto abrogato o quelle modificate.
5. Un'iniziativa di modifica o di abrogazione dello statuto, respinta dal consiglio comunale, non può essere rinnovata nel periodo di durata in carica del consiglio stesso.

Art. 63
(Pubblicità dello statuto)

1. Lo statuto e le sue modifiche sono sottoposte a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza da parte di tutti i cittadini singoli o associati.

Art. 64
(Adozione dei regolamenti)

1. Il consiglio comunale approva entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto i regolamenti dallo stesso previsti.
2. Fino all'approvazione dei suddetti regolamenti restano in vigore quelli vigenti che risultino compatibili con la legge e con le disposizioni statutarie.